

STATUTO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

Articolo 1 – Denominazione e utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

È costituita in Cirò Marina l'Associazione organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato, ente del Terzo settore, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice Civile, denominata **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA"** con sede nel Comune Cirò Marina, Diocesi di Crotone, Via Mandorleto Vico Nono, 22. Il Magistrato ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secon-

darie.

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA ODV"** oppure **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Cirò Marina è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chie-

	STATUTO	
	PREMESSA	
	<i>Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.</i>	
	Articolo 1 – Denominazione e utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “organizzazione di volontariato”	
	È costituita in Cirò Marina l'Associazione organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato, ente del Terzo settore, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice Civile, denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA” con sede nel Comune Cirò Marina, Diocesi di Crotone, Via Mandorleto Vico Nono, 22. Il Magistrato ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secon-	
	1	

darie.

- | |
|---|
| 1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA ODV" oppure "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" . |
| 2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. |
| 3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991. |

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Cirò Marina è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chie-

	sa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimi-	
	tata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democrati-	
	che.	
	Articolo 3 – Elementi giuridici	
	La Misericordia di Cirò Marina è costituita agli effetti giuridici come un	
	ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo	
	settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.	
	La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di	
	fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e ca-	
	noni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Ca-	
	nonico.	
	Articolo 4 – Finalità	
	Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossi-	
	mo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soc-	
	corso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che	
	nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico	
	potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazio-	
	nale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed	
	esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle	
	circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire	
	all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazio-	
	ne e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di inter-	
	vento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla	
	dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della	
	società a misura d'uomo.	
	3	

	In particolare, la Confraternita è costituita per il perseguimento senza	
	scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale me-	
	diante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di inte-	
	resse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lu-	
	cro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.	
	Può svolgere le seguenti attività:	
	a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo	
	aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";	
	b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il tra-	
	sporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;	
	c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche	
	per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei	
	luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee	
	strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;	
	d) la donazione di organi;	
	e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli inter-	
	venti e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali;	
	f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professio-	
	nale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale	
	con finalità educative;	
	g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca	
	scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione ex-	
	tra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scola-	

	stica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bul-	
	lismo e al contrasto della povertà educativa;	
	h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreati-	
	ve e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e	
	promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e	
	stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;	
	i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse socia-	
	le, culturale o religioso;	
	j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	k) la protezione dell'infanzia abbandonata;	
	l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	n) iniziative di agricoltura sociale;	
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpi-	
	te da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche for-	
	nendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso	
	la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e	
	culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici	
	inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o	

	a favore di filiere del commercio equo e solidale;	
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.	
	A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.	
	c) fornitura di servizi alle persone nei settori della psicologia e sue derivazioni, dell'area ludico-espressiva, della musicoterapica, dell'area scolastica e del supporto e sostegno scolastico ai minori; avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali;	
	d) servizio di ludoteca;	

	e) attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;	
	f) nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;	
	g) nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;	
	h) l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale; l'attività di animazione e socializzazione organizzando feste di compleanno e di animazione esterna;	
	i) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore; organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico;	
	j) l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere;	
	k) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola;	
	l) istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali per i minori;	
	m) istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza;	
	n) istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;	
	o) istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;	
	p) attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la	

	prima infanzia;	
	q) la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;	
	r) istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopo parto;	
	s) istituzione e gestione di case di riposo;	
	t) istituzione e gestione case famiglia;	
	u) istituzione e gestione di case protette;	
	v) istituzione e gestione di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne maltrattate;	
	w) istituzione e gestione strutture chiamate «dopo di noi»;	
	x) iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie;	
	y) acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc.	
	z) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.	
	L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo	

	settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Articolo 5 – Attività di formazione	
	La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Articolo 6 – Sezioni	
	Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.	
	Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	
	In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".	
	Articolo 8 – Stemma	
	Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale	
	9	

emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 – Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sa-

	rà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericor-	
	die d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo	
	comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare nè	
	aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi	
	ispiratori.	
	Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro	
	La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il rag-	
	giungimento degli scopi istituzionali da:	
	a) quote e contributi degli iscritti;	
	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;	
	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclu-	
	sivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti	
	realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	d) contributi comunitari e di organismi internazionali;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la	
	normativa nazionale e regionale localmente vigente.	
	Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse	
	generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposi-	
	zioni vigenti, possono anche essere realizzati:	
	g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a	
	terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natu-	
	ra commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;	
	h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	
	i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipa-	

	zione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.	
	La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.	
	Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.	
	Articolo 13 – Il volontario	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.	
	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	
	La confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	

	retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o	
	tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito	
	regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.	
	Articolo 14 – Gruppi operativi	
	La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli or-	
	gani.	
	La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il	
	gruppo “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al	
	Magistrato senza diritto di voto.	
	Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confede-	
	razione Nazionale delle Misericordie d’Italia, può costituire gruppi fun-	
	zionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale re-	
	sponsabile un componente del Magistrato.	
	CAPO – II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLAS-	
	SIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	
	Articolo 15 – Iscrizione	
	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il	
	nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale	

	vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.	
	Questi si suddividono in due categorie:	
	a) Confratelli effettivi;	
	b) Confratelli buonavoglia.	
	L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.	
	L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa..	
	I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti prova-	

	ta la data di invio.	
	Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di	
	aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non	
	divulgarla.	
	Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli	
	Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della cate-	
	goria dei Confratelli effettivi o buonavoglia. L’aspirantato ha la durata	
	di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli pas-	
	sano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavo-	
	glia. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di	
	diniego del Magistrato.	
	I passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la	
	consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.	
	Gli aspiranti Confratelli partecipano all’Assemblea ma non hanno dirit-	
	to di voto e di elezione.	
	I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato,	
	accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo	
	ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della	
	Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano	
	all’assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di ele-	
	zione dopo due anni di permanenza nella categoria. L’elettorato attivo	
	e passivo presuppone la maggiore età.	
	I buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmen-	
	te la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contri-	
	buzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli buonavo-	
	15	

	comportamento corretto e di massima collaborazione;	
	e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;	
	f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;	
	g) assolvere al pagamento della quota associativa.	
	Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari	
	I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari,	
	previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro	
	15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:	
	a) ammonizione;	
	b) sospensione a tempo determinato;	
	c) decadenza;	
	d) esclusione;	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e	
	b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b)	
	l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla	
	comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito	
	l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e	
	d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.	
	Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto	
	La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per de-	
	cadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratel-	
	lo presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mante-	

	nere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a	
	manicare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita	
	di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richia-	
	mo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18	
	oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quo-	
	ta sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione	
	nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione,	
	l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di	
	socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spiri-	
	tuale che materiale verso la Confraternita. I provvedimenti di decaden-	
	za e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore	
	all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve es-	
	sere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da	
	parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie de-	
	duzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento ir-	
	rogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a	
	manicare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da	
	presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità	
	di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il	
	parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richie-	
	dente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda	
	non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla	
	data di irrogazione del provvedimento di decadenza.	
	CAPO IV	
	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	

	Articolo 21 – Gli organi	
	Sono organi della Confraternita:	
	a) L’Assemblea;	
	b) Il Magistrato;	
	c) Il Governatore;	
	d) Il Collegio Probivirale;	
	e) Il Collegio dei sindaci revisori e l’Organo di controllo.	
	L’ASSEMBLEA	
	Articolo 22 – Composizione	
	L’Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e buonavoglia ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.	
	Articolo 23 – Assemblea ordinaria	
	L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali.	
	L’Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti	

ti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei
Confratelli;

b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
--

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confede-
razione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la
Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.
--

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo-

	gli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, ol-	
	tre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega	
	Articolo 26 – Quorum deliberativo	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti	
	espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.	
	I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il-	
	resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti	
	del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concer-	
	nenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte	
	dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto com-	
	ma dell'art. 43.	
	Articolo 27 – Attribuzioni	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con	
	le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore	
	sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della	
	relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente,	
	dell'Organo di controllo;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo program-	
	matico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato,	
	adottando ove necessario, le relative deliberazioni;	
	c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio	
	Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;	
	d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisio-	
	ne legale dei conti;	

	e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;	
	f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;	
	g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;	
	h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.	
	IL MAGISTRATO	
	Articolo 28 – Attribuzioni	
	Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.	
	In particolare:	
	a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;	
	b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, re	

	lativi alla vita della Confraternita;	
	c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice-	
	Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni	
	altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del	
	Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto de-	
	lle particolarità di cui all'art. 33;	
	d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni	
	qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funziona-	
	mento del Sodalizio;	
	e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico,	
	all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del per-	
	sonale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto	
	dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;	
	f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la de-	
	terminazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del	
	personale dipendente;	
	g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di	
	donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta	
	autorizzazione ai competenti organi;	
	i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24	
	del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del So-	
	dalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;	
	l) conferma o revoca la decisione del Governatore sulla ammissione	

	dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata	
	delibera di diniego alla loro definitiva adesione;	
	m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	
	n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché	
	la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione	
	ed il coordinamento sono affidati al Correttore;	
	o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della	
	Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche	
	statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un de-	
	cimo dei Confratelli;	
	p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuo-	
	ri degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi	
	o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando	
	un coordinatore fra i componenti il Magistrato;	
	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi	
	giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per	
	tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;	
	r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello	
	deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita	
	a seconda della categoria di appartenenza;	
	s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia,	
	congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il confe-	
	rimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;	
	t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le	
	disponibilità e possibilità della Confraternita;	

	a) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;	
	b) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.	
	Articolo 29 – Composizione	
	Il Magistrato è composto da cinque a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.	
	Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.	
	Articolo 30 – Adunanze	
	Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confede-	

	razione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Colle-	
	gio dei Proviviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è	
	comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora	
	e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà	
	comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai	
	consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può	
	essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed ur-	
	genza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con	
	la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda	
	convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la	
	presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Go-	
	vernatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scru-	
	tinio segreto.	
	Articolo 31 – Il Governatore	
	Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convo-	
	cata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sor-	
	veglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di	
	firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione	
	nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.	
	In particolare il Governatore:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative	
	della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei rego-	
	lamenti;	
	b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendo-	

	ne in entrambi i casi la presidenza;	
	c) attua le deliberazioni del Magistrato;	
	d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;	
	e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;	
	f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;	
	g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.	
	Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.	
	Articolo 32 - – Il Vicegovernatore	
	Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.	
	Articolo 33 - Il Segretario	
	Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. É consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura	

Articolo 36 – Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

	Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri	
	previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita no-	
	mina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, an-	
	che monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui	
	all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.	
	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non	
	vengono superati.	
	Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei	
	Revisori dei Conti cessa la propria attività.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del co-	
	dice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo,	
	c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devo-	
	no essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche	
	il libro delle proprie adunanze.	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei	
	conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di	
	cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.	
	L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di re-	
	visione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte	
	nell'apposito registro.	
	articolo 38 – Il Correttore	
	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Dio-	
	cesano competente per territorio su proposta del Magistrato.	
	Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le	

presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dello insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, median-

	articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.	
	Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.	
	Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita	
	In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all’attenzione	

delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento

	l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra co-	
	loro che sono stati iscritti alla Confraternita.	
	Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio	
	A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono de-	
	voluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo setto-	
	re con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pub-	
	blica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli ac-	
	cordi degli aderenti.	
	L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione,	
	la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso	
	della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali opera-	
	zioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42- <i>bis</i> , c.c.	
	Articolo 49 – Riconoscimento della personalità giuridica	
	Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte	
	dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Mise-	
	ricordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Con-	
	federazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo	
	assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardan-	
	do i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.	
	Articolo 50 - Norma di rinvio	
	Per le materie non contemplate nel presente statuto si applicano il Co-	
	dice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che	
	il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto non	
	contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle	
	Misericordie d'Italia.	

Letto, confermato e sottoscritto in Cirò Marina (KR) il 21/02/2021:

Presidente: *[Signature]*.....

Vice Presidente: *[Signature]*.....

Segretario: *[Signature]*.....



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA
Via Vico Nono Mandorleto, 22 - 88811 Cirò Marina KR
Codice Fiscale 91038740790
Tel. 3389330774

**VERBALE N. 01/2021 DELL'ASSEMBLEA STRAODINARIA DELLA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CONFRATERNITA DI MISE-
RICORDIA DI CIRO' MARINA" SULLA MODIFICA DELLO STATU-
TO SOCIALE.**

In data 21/02/2021, alle ore 18:30, si è riunita a Cirò Marina presso la sede operativa di Via Lungomare S. Pugliese, snc, l'Assemblea dell'Associazione "Confraternita di Misericordia di Cirò Marina", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 24 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la Signora Maria Abbruzzino, che, constatato che sono presenti n. 34 soci aventi diritto al voto su n. 39. soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Maria Laura Valente.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Il Presidente informa i presenti che, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali prima del 3 agosto 2017, hanno tempo fino al 31 marzo 2021 per adeguare



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA
Via Vico Nono Mandorlato, 22 - 88811 Ciro Marina KR
Codice Fiscale 91038740790
Tel. 3389330774

gli statuti alle previsioni del Codice del Terzo settore con modalità "semplificate", ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea.

La modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Magistrato nella seduta del 01/02/2021.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30.



CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA
Via Mandorlato, SNC - 88811 Ciro' Marina KR
Codice Fiscale 91038740790
Tel. 3389330774

ASSEMBLEA DEL 21-02-2021

Il Segretario

(Valente Maria Laura)

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Abbruzzino)

FIRMA

ROLLINI IRMO

PALETTA ANTONIO

SERPA FRANCA

PATANISI MARIO

MARINO GIUSEPPE

SINOPOLI ALFREDO

SICILIA MARCO

SINOPOLI ANTONIO

PUCCI PIETRO FRANCESCO

PUCCI BIRGIT

LETTIERI LEONARDA

TRIFIRO' MANUEL

ARENA RITA TERESA

DELL'AQUILA ROSANNA

MAURO ANTONINO

CERAUDO MARINA FIORELLA

VARIPAPA SILVANA

TAVERNESE NICODEMO

CAMPANILE MARIO

PALMISANI EDVIGE MARIA

CARELLA FRANCESCA

GANGALE ROSARIO



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' MARINA
Via Mandorlato, snc - 88811 Ciro' Marina KR
Codice Fiscale 91038740790
Tel. 3389330774

TIGANO AURORA

IORE SAVERIO

DE SIMONE FRANCESCO

MAZZONE GIUSEPPE

FUNARO CATALDO

AMATO AGOSTINA

FUSCALDO CATALDO

PANUCCIO ANTONIO

PELLEGRINO FILOMENA

AFFLITTO RAFFAELE

GOLINO CATALDO

PIRITO GIUSI

ZINGARELLO LINO

BORTONE PATRIZIA

TURI MARIO

Registrato a Crotone il 23-03-2021

al N. 365 Serie 3

Esatte Euro ESENTE



IL FUNZIONARIO
Vincenzo Cangemi